Codice A1820C
D.D. 17 marzo 2025, n. 528
Pratica VCSC132 - Azienda Agricola Cerini S.S.A.- Nulla osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904 (Pratica 3090) e approvazione della bozza del disciplinare di concessione demaniale (ex art. 3 Regolamento Regionale 10/R/2022), per la realizzazione di una tubazione di scarico di acque reflue e meteoriche derivanti dall'azienda agricola in sponda sinistra del Rio Curento (Foglio 68, mappale 354 NCT) in Frazione ...i

ATTO DD 528/A1820C/2025 DEL 17/03/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: Pratica VCSC132 - Azienda Agricola Cerini S.S.A.- Nulla osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904 (Pratica 3090) e approvazione della bozza del disciplinare di concessione demaniale (ex art. 3 Regolamento Regionale 10/R/2022), per la realizzazione di una tubazione di scarico di acque reflue e meteoriche derivanti dall'azienda agricola in sponda sinistra del Rio Curento (Foglio 68, mappale 354 NCT) in Frazione Aniceti del comune di Varallo (VC).

Visto che il sig. Cerini Alberto, *omissis*, ha presentato un'istanza di parte in data 22/01/2025 (nostro prot. n. 2617/A1820C) per la realizzazione di una tubazione di scarico di acque reflue e meteoriche derivanti dall'azienda agricola in sponda sinistra del Rio Curento (foglio 68, mappale 354 NCT) in Frazione Aniceti del comune di Varallo (VC).

Visto che con una nota della Provincia di Vercelli, Settore Ambiente e Territorio, Servizio Giuridico e Contenzioso – Tutela Acque – Acustica – Elettrosmog, in data 14/02/2024 con nota protocollo n. 5098/2025 (a nostro protocollo n. 6661/A1820C del 17/02/2025) è stata indetta una Conferenza dei Servizi in forma simultanea, modalità asincrona (ex art. 14 bis, comma 2, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.) per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale a seguito dell'istanza presentata dal sig. Cerini Alberto in qualità di Legale rappresentante dell'Azienda Agricola Cerini S.S.A..

Preso atto che alla Conferenza dei Servizi è stata convocata la Regione Piemonte, Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, per l'interferenza con le acque pubbliche di competenza del Settore.

Preso atto che il procedimento amministrativo relativo alla Conferenza dei Servizi è prioritario rispetto all'istanza di parte e i tempi del procedimento per il rilascio della concessione demaniale che approva il disciplinare di concessione (ex art. 3 Regolamento Regionale 10/R/2022) sono ridotti.

Esaminata la documentazione progettuale a firma dei tecnici incaricati Geom. Giovanni Debernardi e Dott. Geol. Massimo Gobbi, datata gennaio 2025, ed effettuato il sopralluogo istruttorio in data 11/02/2025.

Preso atto che la tubazione risulta adeguata allo smaltimento delle acque e che verrà realizzata una soglia antierosiva in massi e calcestruzzo per minimizzare eventuali fenomeni erosivi delle acque in uscita dalla tubazione.

Visto che in data 18/02/2025 (nostro prot. n. 6918/A1820C) è pervenuto a questo Settore un elaborato grafico progettuale datato febbraio 2025 (in sostituzione e revisione dell'elaborato C allegato all'istanza), predisposto sulla scorta di quanto emerso nel corso del sopralluogo del 11/02/2025.

Considerato che a seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali la realizzazione dei lavori in argomento è stata ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del corso d'acqua con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Visto che i lavori relativi al cavidotto interferiscono con il corso d'acqua demaniale denominato Rio Curento è necessario procedere al rilascio del parere in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904, endoprocedimentale alla concessione demaniale.

Preso atto che il procedimento amministrativo ricade tra quelli previsti dall'Art. 3 (Approvazione progetti in sede di conferenza di servizi) del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 dicembre 2022, n. 10/R, Regolamento Regionale recante: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n. 12). abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14".

Visto che l'Art. 3 del Regolamento Regionale 10/R/2022 prevede che:
1. il Settore nel caso di interventi e occupazioni demaniali approvati in sede di Conferenza di Servizi rilasci all'interno della Conferenza stessa il provvedimento con cui si approva lo schema di disciplinare di concessione;
2. solo a seguito del ricevimento del provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi il Settore procederà alla procedura di firma del disciplinare e a far versare il canone demaniale e la cauzione infruttifera secondo quanto disposto dall'art. 12 del Regolamento Regionale 10/R/2022.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per 30 anni, sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Visto che ai sensi dell'art. 3 del regolamento regionale 10/R/2022 il richiedente dovrà provvedere a seguito del provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi a firmare il disciplinare, versare i ratei mensili del canone demaniale dell'anno in corso e la cauzione infruttifera, pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera c) del regolamento 10/R/2022.

Visto che il canone annuo è determinato in Euro 218,00, ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con determinazione dirigenziale n. 2556/A1801B/2024 del 12/12/2024.

Preso atto che il canone, al ricevimento da parte del Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli del verbale conclusivo della conferenza di servizi, sarà calcolato a titolo di ratei mensili del canone

demaniale dell’anno in corso, ai sensi dell’art. 24 del regolamento.

Preso atto che la cauzione infruttifera ai sensi dell’art. 11, comma 1, del regolamento regionale 10/R/2022 sarà pari a due annualità del canone demaniale per un importo di Euro 436,00.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- articoli 86 e 89 del Decreto legislativo n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 "Revisione e semplificazione disposizioni in materia di prevenzione, corruzione, pubblicità e trasparenza" e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 03/08/2016 del Settore Regionale Trasparenza e Anticorruzione;
- Legge Regionale 19/2018 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018";
- art. 59 della L.R. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Legge Regionale 12/2004: "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004";
- regolamento regionale D.P.G.R. n. 10/R del 16 dicembre 2022 recante: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (legge regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- Legge Regionale 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- Legge Regionale 20/2002 "Legge Finanziaria per l'anno 2002";
- D.lgs. n.118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- regolamento regionale di contabilità n. 9 del 16/07/2021, aggiornato con il regolamento regionale di contabilità n. 11 del 21/12/2023;
- vista la D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- Legge Regionale 26 marzo 2024, n. 9, "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- D.G.R. n. 5-8361 del 27 marzo 2024, "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026";
- Legge Regionale 1 agosto 2024, n. 20, "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- D.G.R. n. 46-117 del 2 agosto 2024 "Attuazione della Legge regionale 1 agosto 2024, n. 20";
- Legge regionale n.2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- D.G.R. n. 12-852 del 3 marzo 2025 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027;

determina

Di concedere all’Azienda Agricola Cerini S.S.A. l’occupazione in proiezione del Demanio Idrico dello Stato necessario per la realizzazione di una tubazione di scarico di acque reflue e meteoriche derivanti dall’azienda agricola in sponda sinistra del Rio Curento (Foglio 68, mappale 354 NCT) in Frazione Aniceti del comune di Varallo (VC).

Di esprimere parere favorevole sotto il profilo idraulico, ai sensi del R.D. 523/1904 e con esclusione delle altre norme di legge vigenti, alla realizzazione di una tubazione di scarico di acque reflue e meteoriche derivanti dall’Azienda Agricola Cerini in sponda sinistra del Rio Curento (foglio 68, mappale 354 NCT) in Frazione Aniceti 11 del comune di Varallo (VC), ai sensi e per effetto dell’art. 97 del R.D. 25/07/1904 n. 523, nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, nonché all’osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

a. preso atto che il livello delle portate di piena duecentennali del Torrente Mastallone risulta ad una quota superiore al punto di scarico, questo dovrà essere dotato di valvola antiriflusso (tipo “Clapet”);
b. l’asse della tubazione di scarico dovrà essere orientato nel senso di flusso della corrente; lo sbocco della condotta nel Rio Curento non dovrà sporgere rispetto all’attuale profilo della sponda;
c. i lavori in oggetto dovranno essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali allegati all’istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
d. non sono ammessi riporti di terreno e piantagioni di alberi e siepi nelle fasce di rispetto definite ai sensi del R.D. 523/1904, art. 96 lett. f);

e. l’opera sarà eseguita a totale cura e spese dell’Azienda Agricola Cerini autorizzata la quale si obbliga altresì alla manutenzione per tutta la sua durata, anche nel tratto significativo di monte e di valle al fine di garantire l’officiosità idraulica ed apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d’acqua;
f. il materiale di risulta proveniente dagli eventuali scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, se necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;
g. è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all’alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l’altimetria dei luoghi e con l’obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
h. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando l’Azienda Agricola Cerini l’unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
i. premesso che i lavori dovranno essere eseguiti in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico della stessa Azienda Agricola Cerini l’onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
j. le eventuali operazioni di taglio della vegetazione in alveo e/o lungo le sponde in corrispondenza dell’area dei lavori dovranno essere realizzate secondo quanto disposto dal “Regolamento forestale di attuazione dell’articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R.”, adottato con D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e ss.mm.ii., in particolare ai sensi dell’art. 37 bis; il materiale proveniente dall’eventuale taglio dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell’alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l’integrità delle sponde;
k. durante l’esecuzione del taglio piante l’eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall’alveo inciso in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d’acqua;
l. nel caso di condizioni atmosferiche avverse qualsiasi lavorazione dovrà essere sospesa e l’area demaniale dovrà essere immediatamente sgomberata;
m. l’Azienda Agricola Cerini dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata, la data di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché le eventuali sospensioni, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
n. ad avvenuta ultimazione, l’Azienda Agricola Cerini dovrà inviare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto autorizzato ed in osservanza delle prescrizioni in Determinazione;
o. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo dell’Azienda Agricola autorizzata di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
p. l’Azienda Agricola Cerini è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d’opera usati ed è tenuto ad eseguire a propria cura e

spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

q. l'Azienda Agricola Cerini, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
r. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese dell'Azienda Agricola Cerini, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o si rendano incompatibili per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;
s. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale dell'Azienda Agricola autorizzata, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
t. l'Azienda Agricola Cerini, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché dell'impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica.

Di richiedere la firma del disciplinare di concessione, il versamento del canone demaniale e della cauzione infruttifera secondo quanto stabilito dall'art. 12 del regolamento regionale 10/R/2022.

Di stabilire:

a. la decorrenza della concessione dalla data di firma del disciplinare di concessione;
b. che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;
c. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare, del versamento del canone o della cauzione infruttifera entro i termini di cui all'art. 12 comportano la cessazione della concessione;
d. la durata della concessione in anni 30 fino al 31/12/2054, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
e. che il canone annuo, fissato in € 218,00 è soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, è dovuto per anno solare ed è versato anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 28 febbraio.

Di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

I Funzionari Estensori
(Dott. M. Baldizzone)
(Dott. F. Finocchi)

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli